

# LA DIFFUSIONE DI CONTENUTI MUSICALI ATTRAVERSO I SITI WEB

L' inserimento di brani musicali, da ascoltare o da scaricare, all'interno dei siti web è una pratica assai diffusa. Tale attività, avente ad oggetto l'utilizzazione di opere dell'ingegno, è soggetta alle regole dettate dalla legge sul diritto d'autore [1]. Come già ampiamente ribadito a proposito della tutela riservata agli oggetti inseriti nei siti Internet [2], anche per i file musicali vige il principio generale del consenso dell'autore. Pertanto, chi volesse distribuire musica attraverso il proprio sito web deve rivolgersi alla SIAE, presso la sezione multimediale e richiedere la licenza che autorizza tale attività.

La distribuzione può avere svariate forme e per ciascuna sussistono per il licenziatario diritti e doveri diversi. Quest'ultimo, infatti, potrebbe offrire musica in streaming o in downloading, a titolo gratuito o a pagamento. La SIAE, a seguito di apposita richiesta, comunica il numero di licenza, che il licenziatario si impegna a riportare nella home page del sito. La mancata segnalazione degli estremi della licenza SIAE comporta il pagamento di una penale pari a 500,00 Euro per ogni trimestre di inosservanza. Il suddetto obbligo costituisce una garanzia per l'utente che decide di usufruire

dei servizi, affinché possa acquisire certezza sulla lecita distribuzione dei contenuti protetti da copyright.

L'attività maggiormente diffusa è quella di downloading a pagamento; il Content Provider che ottiene una licenza per tale attività è obbligato a corrispondere trimestralmente, per ogni opera musicale scaricata un compenso pari all'8% del prezzo al pubblico, al netto di IVA.

In effetti, il contenuto della licenza potrebbe riguardare anche attività diverse dal downloading, quali, ad esempio "streaming" e "webcasting".

La prima è l'attività che "consente agli utenti di ascoltare o visionare in tempo reale e solo in via temporanea un'opera tutelata, a pagamento o gratuitamente, direttamente dal sito web e senza che il licenziatario consenta né la riproduzione dei file sull'hard disk di un personal computer o su un altro apparecchio di riproduzione in grado di ricevere le trasmissioni Internet, né il successivo ascolto o la visione di tali fonti.

L'attività di webcasting (o streaming live) consiste, invece, nella riproduzione, via web, di programmi radiofonici o televisivi.

La licenza indica, inoltre, attraverso una lunga elencazione, i limiti delle attività concesse e specifica, in particolare, l'esclusione del diritto morale spettante all'autore. Ciò risulta in perfetta linea con la natura

indisponibile di tale diritto.

Merita, infine, menzione quanto previsto a proposito delle "misure tecnologiche di protezione" legate al cosiddetto DRM. È stabilito che il licenziatario può utilizzare misure tecnologiche di protezione "allo scopo di impedire o limitare l'uso non autorizzato delle opere e delle registrazioni" e, parallelamente, "si impegna a non interferire, eliminare o modificare le misure tecnologiche di protezione" apposte dai rispettivi titolari.

## Riferimenti

[1] Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.

[2]

• M. Farina, "La tutela della proprietà intellettuale su internet - la Legge sul Diritto d'Autore -", in - DEV, Gruppo Editoriale Infomedia - n. 129, maggio 2005, pp. 50 - 52;

• M. Farina "La tutela dei testi in formato digitale", in - DEV, Gruppo Editoriale Infomedia - n. 130, giugno 2005, pp. 59 - 61;

• M. Farina "La tutela delle fotografie digitali", in DEV, Gruppo Editoriale Infomedia - n. 133, ottobre 2005, pp. 60 - 63;

• M. Farina, La tutela delle pagine web, in DEV, Gruppo Editoriale Infomedia - n. 134, novembre 2005, pp. 65 - 67;